

COPIA



COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA
PROVINCIA DI PISA

DELIBERAZIONE N. 109

in data: 22.07.2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022-2024 -
VERIFICA ECCEденZE - DOTAZIONE ORGANICA -
AGGIORNAMENTO**

L'anno **duemilaventidue** addi **ventidue** del mese di **luglio** alle ore **14,00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Incarico	Presente/Assente
CERRI SANDRO	SINDACO	P
FIORINI ALBERTO	VICE SINDACO	P
SARPERI YURI	ASSESSORE	A

Totale presenti **2**

Totale assenti **1**

Assiste il Segretario Comunale Sig. **Dr. ANDREA MARTELLI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **CERRI SANDRO** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022-2024 -
VERIFICA ECCEDENZE - DOTAZIONE ORGANICA - AGGIORNAMENTO**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 2 del Dlgs. n. 165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del Dlgs. n. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- in base all'art. 39, comma 1, della Legge n. 449/1997 e successive modificazioni e integrazioni, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per migliorare il funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 68/1999;
- l'art. 91 del Dlgs. n. 267/2000, riprende le disposizioni di cui all'art. 39 della Legge n. 449/1997 in ordine alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale, finalizzata a una riduzione programmata delle spese di personale;
- l'art. 6 del Dlgs. n. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- l'art. 89 del Dlgs. n. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- in materia di dotazione organica l'art. 6, comma 3, del Dlgs. n. 165/2001 prevede che in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (...) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;

indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle 'unioni dei comuni' ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. (...omissis...)";

Visto il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020, finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia, che trova applicazione per i comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020;

Considerato che:

- l'art. 1 del Dm. 17 marzo 2020, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, è volto ad individuare i valori soglia di riferimento per gli enti, sulla base del calcolo del rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati,

Verificato che l'Ente, trovandosi nella fascia demografica di cui alla lettera b) e avendo registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al 23,11%, si colloca nella fascia dei comuni virtuosi, poiché il suddetto rapporto si colloca al di sotto del valore soglia di cui alla tabella;

Considerato che lo spazio finanziario teorico disponibile per nuove assunzioni, cioè fino al raggiungimento della soglia massima del DM Tabella 1, sulla base del rapporto registrato tra spesa di personale/entrate correnti, è il seguente:

(Media entrate netto FCDE * percentuale tabella) – (meno) Spese di personale 2021 = **€ 155.016,62**

Tenuto conto che il Legislatore, per il periodo 2020-2024, ha fissato un tetto alle maggiori assunzioni possibili anche per gli enti virtuosi, l'incremento effettivo per ulteriori assunzioni per questo ente è il seguente:

Spese di personale 2018 (€ 734.288,02) * Valore calmierato Tabella 2 Dm. per fascia demografica ente (33%) = € 242.315,05

Dato atto che a seguito delle suddette verifiche l'incremento calmierato risulta superiore all'incremento teorico, per cui il Comune può procedere ad assunzioni entro il valore dell'incremento teorico individuato entro lo spazio finanziario di **€ 155.016,62**.

Rilevato che il Comune può pertanto incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del Dm. 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica di appartenenza e che le maggiori assunzioni consentite non rilevano ai fini del rispetto dell'aggregato delle spese di personale in valore assoluto dell'art. 1, comma 557 della l. 296/2006.

Considerato che le assunzioni di personale a tempo indeterminato disposte nel corso degli anni 2020 e 2021 e quelle programmate nel triennio 2022-2024, sono intese sostanzialmente a coprire il turn-over e che, quindi, non comportano lo specifico incremento della spesa di personale intesa ai sensi dell'art. 5 del Dm. 17.3.2020;

Visto che ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Dm. 17.3.2020, la maggior spesa di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli artt. 4 e 5, non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa ex art. 1, comma 557-*quater*, della legge 296/2006;

Considerato che, come indicato dall'art. 3, comma 8, della legge 19.6.2019, n. 56, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31.12.2024 le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni, possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001;

Vista la deliberazione di Giunta n. 1 del 12/01/2022, di approvazione del PEG/piano performance del triennio 2022 – 2024 e tenuto in debito conto di tali obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, al fine elaborare il presente piano dei fabbisogni del personale;

Visto l'art. 31 bis del DECRETO-LEGGE 6 novembre 2021, n. 152 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, che al comma 1 dispone: 1. *Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 annessa al presente decreto. Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente comma, anche nel caso di applicazione del regime di "scavalco condiviso" previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e al comma 5 dispone: 5. Al fine del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni previste dai commi 1 e 3, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Le predette risorse sono ripartite tra i comuni attuatori dei progetti previsti dal PNRR con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali. A tale fine i comuni interessati comunicano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri (entro il 30 luglio 2022) le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessarie all'attuazione dei predetti progetti il cui costo non è sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.;*

Dato atto che per questo Ente il limite di spesa aggiuntiva, di cui al succitato comma 1 del DL n. 152/2021, non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 annessa al decreto 152/2021 (2,9%) è pari ad €. 81.868,26;

Ritenuto di far ricorso al fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi del comma 5 del DL n. 152/2021 comunicando al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 30 luglio 2022, le esigenze di personale connesse alla

posti dall'art.1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell'ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni?;

Dato atto che tra i contratti di tipo flessibile ammessi, vengono ora inclusi solamente i seguenti:

- a) i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;
- b) i contratti di formazione e lavoro;
- c) i contratti di somministrazione di lavoro, a tempo determinato, con rinvio alle omologhe disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che si applicano con qualche eccezione e deroga;

Dato atto che il limite di spesa massima prevista per il lavoro flessibile di questo ente, ex art 9 comma 28 del Dl. n. 78/2010, ammontante a € 37.539,59, a fronte del parziale utilizzo per le finalità di cui all'art. 20, comma 1 del Dlgs. n. 75/2017, è stabilmente decurtato di un importo pari a € 16.111,40, con conseguente rideterminazione del suddetto limite nell'importo massimo pari a € 21.428,19.

(Allegato C);

Visto l'art. 1, comma 557-*quater* secondo cui ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Ricordato che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-*quater*, della Legge n. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del Dl. n. 90/2014, è pari a € 612.685,73

SPESA DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE AI SENSI ART.1 COMMA 557 DELLA L. 296/2006

ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	VALORE MEDIO TRIENNIO
€ 685.469,97	€ 576.311,44	€ 576.275,77	€ 612.685,73

Dato atto del rispetto del suddetto limite con il presente atto, come da allegato D;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 126 del 01.12.2021 ad oggetto PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022-2024 – VERIFICA ECCEDENZE – DOTAZIONE ORGANICA e la deliberazione di Giunta comunale n. 14 del 26.01.2022 ad oggetto PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022-2024 – VERIFICA ECCEDENZE – DOTAZIONE ORGANICA - INTEGRAZIONE;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 30/04/2022 di approvazione del Rendiconto di gestione anno 2021, a seguito della quale si pone l'esigenza di procedere al presente aggiornamento della programmazione assuntiva;

Atteso che il Revisore dei Conti accerterà la conformità del presente atto al rispetto del principio di contenimento della spesa, imposto dalla normativa vigente, in sede di rilascio del parere sull'approvazione del bilancio 2022/2024 e della nota di aggiornamento del D.U.P., di cui il presente atto costituisce parte integrante e allegato;

Visto il parere del Revisore dei Conti allegato E) al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale;

Visto il Dlgs. n. 267/2000;

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Rilevata la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del d.lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Dlgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio personale, per quanto attiene la regolarità tecnica dell'atto;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio contabilità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1 del TUEL 267/2000, in ordine alla regolarità contabile;

Tutto ciò premesso

Con votazione favorevole espressa all'unanimità in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) **Di approvare** integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo.
- 2) **Di approvare** il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2022/2024, prevedendo le seguenti assunzioni a tempo indeterminato:

Categoria	Profilo	Tempo	Anno	Modalità di reclutamento
D1	Farmacista	Pieno	2022	Scorrimento di Graduatoria a Tempo pieno ed Indeterminato.
C1	Istruttore Amministrativo	Pieno	2022	Concorso Pubblico
B3	Operaio specializzato	Pieno	2022	Concorso Pubblico
			2023	
			2024	

- 3) **Di far ricorso** al fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi del comma 5 del DL n. 152/2021 comunicando al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 30 luglio 2022, le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessarie all'attuazione dei progetti PNRR il cui costo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Ufficio Proponente: **UFFICIO ATTIVITA' FINANZIARIE E PERSONALE**

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022-2024 - VERIFICA
ECCEDENZE - DOTAZIONE ORGANICA - AGGIORNAMENTO

* * * * *

Ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i sottoscritti responsabili esprimono, sulla presente proposta di deliberazione, i sottoindicati pareri:

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA- sotto il profilo della regolarità tecnica
esprime **PARERE FAVOREVOLE.**

Data, 22.07.2022

IL RESPONSABILE
F.to (Rossi Beatrice)

IL RESPONSABILE DEI PROCEDIMENTI DEL SERVIZIO FINANZIARIO, sotto il
profilo della regolarità contabile esprime **PARERE FAVOREVOLE.**

Data, 22.07.2022

IL RAGIONIERE COMUNALE
F.to (Rag. Rossi Beatrice)

Calcolo valore medio entrate correnti ultimo triennio al netto FCDE			
Entrate correnti ultimo triennio	2019	2020	2021
Dati da consuntivi approvati	2.782.379,35 a	3.090.334,03	2.796.760,36 c
FCDE SU BILANCIO PREVISIONE 2021	66.781,33 d	66.781,33 d	66.781,33 d
Media Entrate al netto FCDE (media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relativi agli ultimi tre rendiconti approvati)	2.823.043,28 (a-d)+(b-d)+(c-d)/3		

DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE 2022-2024

Cat. iniziale giuridica	Cat. economica	Servizio	Attuale dotazione organica (A)		Di cui vacanti (B)		Cessazioni previste 2022-2024	Personale da assumere derivante da resti annualità precedenti (C)		Personale da assumere In base al DM 17 marzo 2020 (D)		Anno previsto di assunzione	Nuova dotazione (A - B + C + D)
			T.P.	P.T.	T.P.	P.T.		T.P.	P.T.	T.P.	P.T.		
D	D1	Farmacia	1		1					1		2022	1
D	D1	Farmacia	1										1
D	D3	Amministrativo	1										1
D	D3	Tecnico	1										1
D	D2	Tecnico	1										1
C	C4	Tecnico	1										1
C	C3	Amministrativo	1										1
C	C1	Amministrativo		1		1				1		2022	1
B	B7	Amministrativo	1		1								0
B	B7	Tecnico	3										3
B	B6	Tecnico	2										2
B	B4	Amministrativo	1										1
B	B3	Tecnico	0							1		2022	1
Personale distaccato ex ATI-SALE		Tecnico	1										1
Categorie protette L. 68/99		Tecnico		1									1
Totale			15	2	2	1				3			17

PREVISIONE SPESA ASSUNZIONI PERSONALE TEMPO DETERMINATO ANNO 2022

DIPENDENTE	CAT.	SERVIZIO	PERIODO	COSTO
FARMACISTA	D1	100%	LUGLIO/AGOSTO	1.200,00
VIGILE	C5	9 ore Settimana	APRILE/DICEMBRE	4.000,00
AMMINISTRATIVO	B3	Part-Time 16 ore	MARZO/DICEMBRE	14.000,00
		%		
		%		
TOTALE I				€. 19.200,00
SPESA TEMPO DETERMINATO 2009 €. 37.539,59 – RIVALUTATA ANNO 2022 PARI A EURO 21.428,19				
DIFFERENZA DA UTILIZZARE / EURO 2.228,19				

	Media 2011/2013	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
	2008 per enti non soggetti al patto			
Spese macroaggregato 101	728.665,69	719.336,49	719.336,49	719.336,49
Spese macroaggregato 103	7.980,00	900,00	900,00	900,00
Irap macroaggregato 102	48.401,16	44.300,00	44.300,00	44.300,00
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Straordinario Consultazioni Elettorali	5.390,79	0,00	0,00	0,00
Rimborso 1/3 Segreteria Convenzionata	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Altre spese: da specificare.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese di personale (A)	790.437,64	799.536,49	799.536,49	799.536,49
(-) Componenti escluse (B)	177.751,91	294.279,36	294.279,36	294.279,36
(-) maggior spesa per personale a tempo indet. Artt.4-5 DM17.3.2020 (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B- (ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)	612.685,73	505.257,13	505.257,13	505.257,13

VINCOLI ART. 9, C. 28 DL 78/2010 SPESA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2009	QUOTA UTILIZZATA PER ASSUNZIONE CAT. B3 ai sensi del comma 3 art 20 dlgs 75/2017	RESIDUO
€ 37.539,59	€ 16.111,40	€ 21.428,19

COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA
Provincia di Pisa

Parere del Revisore Unico dei Conti

**OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022-2024 – VERIFICA
ECCEDENZE – DOTAZIONE ORGANICA – AGGIORNAMENTO.**

Il sottoscritto **Ciro Macchiaroli**, Revisore Unico del Comune di Montecatini Val di Cecina,

Visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 1, comma 557, 557ter e 557 quater della Legge n. 296/2006,
- l'art. 1, comma 228, della legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016);
- il comma 479 della Legge n. 232 del 11.12.2016 (Legge di bilancio 2017);
- il D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017, che ha introdotto importanti modifiche al Testo Unico sul Pubblico Impiego, intervenendo sul sistema di individuazione dei fabbisogni di personale da parte delle Pubbliche Amministrazioni, al duplice scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche e di perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;
- il Decreto 8.05.2018 con il quale il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche";
- il Decreto Ministeriale 17 Marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni"
- preso atto che:
- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 "riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile";

- l'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;

Vista la proposta di deliberazione di Giunta comunale, avente ad oggetto "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022-2024 – VERIFICA ECCEDENZE – DOTAZIONE ORGANICA –AGGIORNAMENTO".

Preso atto che l'Ente:

- ✓ ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- ✓ ha rispettato i vincoli di finanza pubblica;
- ✓ rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e 147 bis del Dlgs n. 267/2000,

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

esprime

parere favorevole in merito al contenuto della proposta di deliberazione della giunta sopra richiamata e

raccomanda

che nel corso dell'esecuzione del piano occupazionale venga effettuata una costante attenzione al monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di personale, con l'adozione, ove dovuta, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dei vincoli di bilancio.

Fucecchio, 21.07.2022

Il Revisore dei Conti
(Ciro Macchiaroli)


IL PRESIDENTE
F.to CERRI SANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. ANDREA MARTELLI

L'addetto all'Albo ATTESTA che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
dal _____ al _____

Montecatini V.C., _____

L'Addetto all'Albo Pretorio
F.to ALESSANDRA CAPPONI

Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che la presente deliberazione:
a) è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____ e che
contro di essa non sono stati presentati reclami od opposizioni.

Montecatini V.C., _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. ANDREA MARTELLI

b) è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000
n° 267

Montecatini V.C., _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. ANDREA MARTELLI

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.
Addi'

IL SEGRETARIO COMUNALE